



Ufficio Unico Gestione Patrimonio – Manutenzioni

Allegato "C"

Oggetto: Procedura di evidenza pubblica per affidamento mediante contratto di sponsorizzazione del servizio di manutenzione e gestione di aree a verde nella disponibilità comunale

DISCIPLINARE TECNICO/AMMINISTRATIVO**ART. 1**

OGGETTO DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI NELLA DISPONIBILITA' COMUNALE

Il servizio consiste nella gestione e manutenzione di aree a verde pubblico esistenti all'interno del territorio comunale, individuate nel successivo articolo 2, svolto attraverso Sponsor, che siano cittadini privati, associazioni di volontariato, soggetti economici. ecc. che possono sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione.

Gli interventi previsti nel servizio in oggetto, consisteranno prevalentemente nello sfalcio e potatura delle essenze arboree ed, in genere nella loro manutenzione, ed inoltre, nella:

- pulizia delle aree falciate e l'allontanamento, del prodotto vegetale di sfalcio e potatura delle essenze arboree, da fossi, aiuole e scarpate, il mantenimento della pulizia di eventuali griglie, caditoie o bocche di lupo, compresi pozzetti e tubazioni presenti, al fine di preservare la funzionalità degli scoli delle acque meteoriche e la libera circolazione delle acque nei fossati stradali;
- manutenzione delle piste ciclabili e degli elementi di protezione e separazione delle stesse (barriere, parapetti, cordoli aiuole, ecc.);

Relativamente alla manutenzione delle aree di svincolo della Strada Provinciale n°32 sulla S.P.n°4 presso il Bennet, l'obiettivo è quello di favorire ambienti e nicchie per l'avifauna in sintonia con il **progetto Oasis**, attraverso l'evoluzione naturale dell'area a bosco di neoformazione senza introduzioni artificiali di specie vegetative. La manutenzione, quindi, dovrà essere svolta in modo da favorire l'evoluzione forestale della parte centrale delle due più grandi aree verdi ovoidali, con le seguenti indicazioni operative.

- Sfalcio del contorno a margine del bordo stradale per una fascia di metri 6.
- Controllo delle vegetazione arborea di alto fusto in modo che non superi l'altezza prevista dal Codice della strada (altezza massima vegetativa < alla distanza dal bordo).
- Sgombero di eventuali alberi schiantati lungo i bordi oggetto di sfalcio.

In sostanza si intende raggiungere un livello di naturalità (nicchia ecologica) che favorisca l'ingresso di specie volatili e scoraggi altre specie che potrebbero interferire con i livelli di sicurezza della strada.

I contenuti minimi di manutenzione che lo Sponsor è tenuto ad eseguire durante il periodo contrattuale previsto comprende le operazioni qui di seguito indicate:

Manutenzione Minima Ordinaria	Cadenza minima delle operazioni
Sfalcio completo delle aiuole circolari, a goccia e triangolari minori, delle aiuole di svincolo, nonché sfalcio del contorno a margine del bordo stradale per una fascia di profondità di metri 6,00 nelle due grandi aree a verde ovoidali di svincolo stradale, tra la S.P. n° 32 e la S.P.n° 4 nei pressi del centro commerciale Bennet	6 volte all'anno e a seconda delle necessità
Taglio/fresatura meccanica regolare continua dei cigli stradali lineari o curvi, e delle sponde fino al fondo di fossi o canali e fin sotto i bordi cespugliati e siepi compresa la rifinitura con decespugliatore dei bordi delle opere e delle pertinenze stradali	3 volte all'anno e secondo le necessità

**Ufficio Unico Gestione Patrimonio – Manutenzioni**

Controllo e potatura delle vegetazione arborea e di alto fusto e taglio di piante infestanti e pulizia delle reti/griglie di recinzione dai residui vegetali derivanti	2 volte all'anno e secondo necessità
Eliminazione delle piante morte ; sgombero di eventuali alberi schiantati lungo i bordi oggetto di sfalcio	A seconda delle necessità
Trattamenti di parassiti e delle fitopatie in genere	Ogni qualvolta si verifichino ragioni di pubblica necessità
Rimozione rifiuti della manutenzione e rifiuti estranei	Secondo le necessità
Ripristino e sistemazione di danni derivati da erosioni dovute a precipitazioni	Secondo le necessità

Resta inteso che:

- l'eliminazione delle erbe infestanti dipenderà dalle condizioni stagionali;
- le aree dovranno essere sempre pulite e prive di oggetti estranei (es. carte, plastica, vetro o rifiuti in genere);
- la potatura degli arbusti dovrà essere eseguita nella stagione autunnale per le specie a fioritura precoce e alla fine dell'inverno per le specie a fioritura tardiva;
- lo Sponsor assegnatario dovrà verificare che rami, arbusti o erba non impediscano la visibilità della segnaletica stradale delle rotatorie o delle aiuole;
- tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto del Nuovo Codice della Strada, segnalando adeguatamente il cantiere temporaneo con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Nell'affidamento a corpo, accettato dal soggetto gestore in base a calcoli di sua propria convenienza, si intende tutto incluso e niente escluso. Sono pertanto pienamente compensati gli oneri per la mano d'opera, i mezzi e le attrezzature, i materiali e i prodotti occorrenti, il reintegro - sostituzione della vegetazione occorrente, i trasporti, gli smaltimenti, anche sei residui dei rifiuti, i noli, le annaffiature di soccorso nel periodo estivo, lo spazzamento delle aree da foglie, cartacce ed altri tipi di materiali. Nell'affidamento a corpo si intendono interamente inclusi e compensati gli oneri per la sicurezza.

Gli Sponsor potranno eseguire in amministrazione diretta la gestione e la manutenzione delle aree a loro assegnate, oppure attraverso ditte specialistiche, purchè sia impiegato personale specializzato in opere di giardinaggio. Tutte le spese inerenti il servizio in oggetto, le eventuali migliorie che gli Sponsor intenderanno apportare alle aree a verde pubblico, saranno a completo carico degli stessi Sponsor. Le spese che faranno capo agli Sponsor comprenderanno anche quelle necessarie per approvvigionare acqua e quanto altro necessario a mantenere in maniera decorosa o a migliorare l'aspetto delle aree assegnate.

ART. 2**AREE A VERDE PUBBLICO OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE**

Le aree a verde e gli spazi pubblici che potranno essere assegnati a sponsor sono quelle individuate nel seguente tratto stradale ricadente in Comune di Pieve di Soligo:

(Uno dei due tratti o tutti e due i tratti)

- *S.P.34, I° tronco "Sinistra Piave", tratto compreso tra il km 12+057 e il km 13+100;*
- *S.P.4 "Di Pedeguarda", tratto compreso tra il km 3+186 (limite Sud del centro abitato del capoluogo) ed il km 1+870 (confine comunale tra Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia);*

il tutto come evidenziato nell'allegata planimetria.



Ufficio Unico Gestione Patrimonio – Manutenzioni

ART. 3

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

L'assegnazione degli spazi, a seguito della presentazione di apposita proposta, avverrà mediante procedura di negoziazione nel rispetto della specifica normativa di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'area a verde sarà data in consegna nello stato di fatto in cui si trova, ivi comprese eventuali strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro su di essa insista all'atto dell'accordo.

Il Comune si riserva la possibilità di intervenire sull'area senza preavviso qualora si renda necessario a seguito di modifiche della segnaletica stradale o per esigenze di sicurezza della circolazione.

ART. 4

INTERVENTI DI MIGLIORIA O INSTALLAZIONE DI OPERE DI ARREDO URBANO ALL'INTERNO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

L'eventuale progetto di miglioramento dell'area proposta dallo sponsor, **fermo restando il rispetto del Progetto "SMART Oasis" citato nell'Avviso di gara**, dovrà privilegiare le soluzioni che prevedano l'utilizzo del verde ornamentale con l'utilizzo di essenze autoctone e garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità,

In sede di presentazione di proposta ogni soggetto interessato può presentare, contestualmente ai documenti occorrenti, un progetto di miglioria da poter apportare all'area o alle aree per le quali manifesta il proprio interesse. I progetti inerenti le migliorie da apportare alle aree di cui alla procedura in oggetto, dovranno essere redatti da un tecnico abilitato allo svolgimento della libera professione; gli elaborati progettuali dovranno evidenziare quali essenze e/o elementi di arredo urbano saranno proposti all'interno dell'area o delle aree per le quali il concorrente intende partecipare.

Tutte le modifiche proposte con i progetti di miglioria di cui sopra, dovranno essere approvate ed autorizzate da parte dell'Amministrazione Comunale, previo **parere favorevole della Provincia di Treviso**.

Resta convenuto che il richiedente si impegna a realizzare i lavori a suo completo carico, nonchè a donare all'Amministrazione Comunale gli elementi di arredo urbano e/o delle opere d'arte che intenderà installare all'interno delle stesse aree. Diversamente dovrà essere ripristinato a cura e onere dell'assegnatario lo stato corrente dei luoghi, nonchè sopportare eventuali danni.

Nel caso in cui lo Sponsor intenda esporre nelle aree affidate elementi di arredo urbano, opere artistiche, ed altri manufatti, provvederà sotto la propria esclusiva responsabilità ai ripristini anche in caso di furti, atti vandalici ed eventi accidentali di ogni genere, prevedendo eventualmente allo scopo mediante polizze assicurative a proprio carico.

Se durante la validità del contratto di sponsorizzazione dovessero verificarsi danni o si dovessero essiccare le essenze arboree e/o le piante presenti entro le aree assegnate, le spese di ripristino e/o di sostituzione saranno a completo carico del soggetto assegnatario.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione rispetto a quanto pattuito con il contratto di sponsorizzazione dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione.

Lo sponsor dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione a manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune o di aziende impegnate in lavori di interesse pubblico.

Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

ART. 5

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento mediante contratto di sponsorizzazione del servizio di manutenzione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale, ha la durata minima di anni tre e massima di anni cinque.

In sede di presentazione della proposta ogni partecipante dovrà indicare la durata del tempo in cui intenderà provvedere alla gestione ed alla manutenzione dell'area o più aree per le quali esprime interesse, purchè



Ufficio Unico Gestione Patrimonio – Manutenzioni

questa non sia inferiore ai tre anni dalla data di stipula del contratto di Sponsorizzazione e non superiore a cinque anni.

ART. 6
RISARCIMENTO DANNI

La Sponsor assegnatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione Comunale tutti i danni che, durante l'espletamento del Servizio, saranno arrecati alle strutture, agli impianti, alle essenze ed alle piante presenti all'interno delle aree assegnate. Lo Sponsor si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla proprietà pubblica o privata durante i lavori di manutenzione e sistemazione dell'area così come è obbligato al rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità. Pertanto lo Sponsor sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare per causa delle opere eseguite oltre che in corso di esecuzione. Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra sorgessero cause o liti lo Sponsor dovrà sostenerle e sollevare comunque il Comune da ogni responsabilità.

Nel caso di danni arrecati agli elementi di arredo urbano ed alle opere d'arte oggetto d'implementazione esposte nelle aree in argomento, a causa di eventi atmosferici calamitosi o di atti vandalici, l'Amministrazione Comunale non corrisponderà alcun compenso allo Sponsor o al proprietario degli stessi arredi e opere d'arte, poiché la sorveglianza e la responsabilità degli stessi beni è esclusivamente a carico dello Sponsor assegnatario.

Se l'assegnatario sospendesse arbitrariamente il Servizio di manutenzione, l'Amministrazione Comunale avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il Servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'assegnatario la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione.

Qualora l'arbitraria sospensione del Servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata maggiore a 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di adottare le procedure per la risoluzione del contratto, attuando le disposizioni di cui agli artt. 108 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 7
SPESE VARIE

Tutte le spese di contratto, di registro, diritti di Segreteria, copie, stampati e simili occorrenti per la esecuzione del contratto, sono a carico dell'assegnatario.

Ai sensi degli articoli precedenti, faranno capo all'assegnatario tutte le spese inerenti la gestione e la manutenzione delle aree a verde assegnate dall'Amministrazione Comunale, senza che sia riconosciuto alcun compenso all'assegnatario stesso.

ART. 8
PUBBLICITA' DELLA SPONSORIZZAZIONE

A fronte della manutenzione dell'area, all'affidatario è concessa la facoltà di veicolare, **previo parere/nulla osta della Provincia di Treviso**, l'immagine promossa attraverso la collocazione, all'interno dei siti destinati alla realizzazione dell'iniziativa, di forme pubblicitarie proposte dall'Assegnatario stesso in sede di gara.

Spetta al soggetto affidatario l'onere della fornitura ed installazione della forma pubblicitaria.

Il cartello indicativo, che l'assegnatario colloca all'interno dell'area a verde affidata, è esente dell'imposta di pubblicità prevista dal vigente regolamento comunale e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Non sono ammessi cartelli di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, nonchè pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale, nè messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

L'assegnatario non è autorizzato alla vendita di contratti pubblicitari ed alla installazione all'interno delle aree assegnate di cartelli pubblicitari diversi da quello negoziato in sede di assegnazione.

Diversamente verranno rimossi forzatamente e verrà valutata l'eventuale rescissione in danno del contratto di assegnazione.

ART. 9



Ufficio Unico Gestione Patrimonio – Manutenzioni

ASSEGNAZIONE DEI LAVORI A DITTE SPECIALIZZATE

L'assegnatario ha la possibilità di affidare ad imprese specializzate del settore la realizzazione degli interventi previsti dal presente disciplinare. L'affidamento dei sopra citati lavori è subordinata alla iniziale comunicazione dei nominativi e relativa anagrafica all'Amministrazione Comunale delle ditte alle quali l'assegnatario intenderà affidare gli stessi interventi; resta convenuto che l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà non accogliere tale richiesta.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta istanza, non abbia espresso parere negativo la stessa richiesta sarà ritenuta accolta.

L'Amministrazione Comunale resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l'assegnatario e le ditte specializzate, per cui l'assegnatario medesimo resta l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale della buona e puntuale gestione e manutenzione delle aree assegnate.

E' posto l'assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.

ART. 10

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'assegnatario entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, attivando tutti gli adempimenti di legge e informando di ciò l'Amministrazione Comunale.

ART. 11

OSSERVAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'assegnatario e/o le imprese specializzate sono obbligati in solido ad osservare le misure generali di prevenzione e tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 12

INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

In caso di inosservanza da parte dell'assegnatario e/o delle imprese specializzate delle norme sulla sicurezza, questa Amministrazione Comunale intimerà di mettersi in regola ed, in caso d'ulteriore inosservanza, attiverà le misure previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.

ART. 13

CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, pena di nullità.

ART. 14

DOMICILIO

L'assegnatario dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto di assegnazione il suo domicilio presso la sede dell'Ente. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata.

ART. 15

CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro territoriale competente è quello del Tribunale di Treviso.

Comune di Pieve di Soligo

Provincia di Treviso

Via E. Majorana, 186
31053 Pieve di Soligo TV
Tel. 0438.9853 - Fax 0438.985300
C.F. e P.I. 00445940265



Comune di Refrontolo

Provincia di Treviso

Piazza Vittorio Emanuele, 1
31020 Refrontolo TV
Tel. 0438.978103 - Fax 0438.978126
C.F. 82001670262 – P.I. 01974540260

Ufficio Unico Gestione Patrimonio – Manutenzioni

ALLEGATO: Planimetria tratti stradali e aree oggetto di convenzione



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Arch. De Conti Giuseppe

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name 'Arch. De Conti Giuseppe' mentioned in the text above.